

CREDITI D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO

Dal 20 luglio si possono inviare le richieste per usufruire del credito d'imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro. Non sono previsti criteri di assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione, ma il primo bonus è soggetto ad un tetto di spesa complessivo.

1. Credito d'imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (art.122)

Ad imprese, professionisti, artisti, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, e alle strutture extra alberghiere non a carattere imprenditoriale, come B&B e le case vacanze per le locazioni brevi, (purché in possesso dell'apposito codice identificativo) è riconosciuto un credito d'imposta non imponibile, non soggetto ai limiti alle compensazioni, nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di 60.000 euro (con fondi complessivamente disponibili pari a 200 milioni di euro), per:

- a) la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Deve trattarsi di attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus, come risultante da apposita certificazione redatta da professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. L'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame, anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati.
- b) per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, prodotti detergenti e disinfettanti, termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, barriere e pannelli protettivi, incluse eventuali spese di installazione).

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento o può essere ceduto a terzi, anche banche o intermediari finanziari, che lo potranno utilizzare in compensazione nel 2021 senza possibilità di chiedere il rimborso o di riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno.

Per ottenere il riconoscimento del credito d'imposta occorre presentare apposito modello all'Agenzia delle Entrate dal 20 luglio al 7 settembre 2020 tramite l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia, con risposta entro cinque giorni.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale (ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa di 200 milioni all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti) che verrà resa nota con provvedimento, da emanare entro l'11 settembre 2020.

2. Credito d'imposta per mettere in sicurezza le attività aperte al pubblico (art.120)

Agli esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (es. alberghi, ristoranti, bar, mense, cinema, teatri, organizzatori di convegni e fiere, musei, parchi di divertimento, stabilimenti balneari, ecc.), oltre che alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta, non soggetto ai limiti di compensazione, pari all'80% delle spese sostenute nel corso del 2020, fino a un massimo di 80.000 euro, per:

- a) gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, quali il rifacimento di spogliatoi, mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; gli acquisti di arredi di sicurezza;
- b) gli investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa (es: sistemi di videoconferenza, per la sicurezza della connessione, investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in *smart working*) e le apparecchiature per il controllo della temperatura di dipendenti o utenti.

Il credito è cumulabile con quello di cui al § 1, comunque nel limite massimo dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel solo 2021 in compensazione mediante F24, senza applicazione dei limiti alle compensazioni. Dal 1° ottobre 2020 è cedibile a terzi, anche banche o intermediari finanziari che lo potranno utilizzare in compensazione ma senza possibilità di chiedere il rimborso o di riportare la quota di credito non utilizzata nell'anno.

Per ottenere il riconoscimento del credito d'imposta occorre presentare apposito modello all'Agenzia delle Entrate dal 20 luglio al 30 novembre 2021 attraverso l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia, con risposta entro cinque giorni.

24 luglio 2020